

Indice

Capo I – Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Art.2 - Il Servizio di polizia rurale

Art.3 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

Art.4 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

Art.5 - Limitazioni al divieto di ingresso nei fondi altrui

Art.6 - Pascolo degli animali

Art.7 - Pascolo in ore notturne

Art.8 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

Art.9 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art.10- Percorrenza di sentieri con moto o veicoli fuoristrada.

Art.11 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

Art.12 - Cani a guardia di proprietà rurali

Art.13 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

Capo III – I relitti rurali

Art.14 – Definizione di relitti rurali

Art.15 – Individuazione e recupero dei relitti rurali

Art.16 – Gestione dei relitti rurali

Art.17 – Finanziamenti

Art.18 - Cancellazione dei fondi dagli elenchi

Capo IV – Ambiti rurali edificati

Art.19 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari.

Capo V - Tutela delle strade e regime delle acque

Art.20 - Distanze per piantagione di alberi, siepi vive e piantagioni.

Art.21 – Regimazione delle acque

Art.22 - Deflusso delle acque

Art.23 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali

Art.24 - Siepi ed alberi prospicienti le strade

Art.25 - Strade interpoderali e sentieri

Capo VI - Salvaguardia del paesaggio rurale e gestione del bosco

Art.26 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

Art.27 - Piante arboree e/o arbustive di pregio

Capo VII – Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art.28 – Norme applicabili

Capo VIII - Sanzioni

Art.29 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.30 - Contestazione e notificazione

Art.31 - Pagamento in misura ridotta

Art.32 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art.33 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Art.34 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

Art.35 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo IX – Entrata in vigore del regolamento

Art.36 - Entrata in vigore

Abbreviazioni

c.c.: codice civile

C.d.S: codice della strada

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agro-silvo-pastorale o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agro-silvo-pastorale, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Si applica pertanto anche nelle Zone B1, B2, B3 ,Vp ed E4

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale del territorio.
2. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Municipale.
3. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e succ. mod. ed int., gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 4

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, per prevenire il dissesto idrogeologico e il propagarsi o il diffondersi di incendi, nonché per tutelare i valori ambientali e paesaggistici.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune intima, con ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni incolti.

3. In caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 2, il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi ritenuti indispensabili, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 5

Limitazioni al divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 841, 842 e 843 del c.c., il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

2. Con l'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, può essere, inoltre, consentito, previa motivata richiesta al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di rii e di impluvi da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 6

Pascolo degli animali

1. Riconosciuta l'importante funzione del pascolo nell'equilibrata gestione del territorio comunale, i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre ai regolamenti e alle altre disposizioni vigenti in materia, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

a) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

b) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

c) Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi, fatta salva l'applicazione dell'art. 636 del codice penale.

Art. 7

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 8

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 9

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, Codice della Strada, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le strade, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

2. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, salvo che per esigenze temporanee connesse allo spostamento. I conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali possono percorrere strade pubbliche previa autorizzazione del Comune, il quale può anche individuare

d'ufficio ed autorizzare un percorso alternativo per esigenze di sicurezza, pubblica incolumità, circolazione stradale ed igiene.

Si è potuto constatare nelle ultime annualità quanto segue : la mulattiera che da Monteaperta raggiunge l'ex ospedale militare del Gran monte è risultata significativamente danneggiata dal transito-pascolo di greggi. Si ritiene che il transito-pascolo debba venire attuato nei modi e forme opportune per non arrecare danni, pertanto si stabilisce venga richiesta autorizzazione al Comune anche per il transito della mulattiera e versata contestualmente una cauzione di €. 500,00 da restituire al termine della stagione di transito-pascolo, previa verifica dei danni eventualmente causati.

Art. 10

Percorrenza di sentieri con moto o veicoli fuoristrada

1. E' vietato il transito di sentieri o di sentieri che catastalmente risultano definiti strade comunali, con moto o veicoli fuoristrada. Parimenti è vietato il transito con moto o veicoli fuoristrada della mulattiera che da Monteaperta raggiunge l'ex ospedale militare del Granmonte.

Art.11

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

2. L'abbruciamento deve essere eseguito previa autorizzazione, quando prevista, dell'autorità forestale e segnalazione alla Protezione Civile regionale.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, tale da non arrecare pericolo o disturbo.

4. Se per qualsiasi causa il fuoco dovesse produrre fumo in quantità eccedente la normale tollerabilità, il proprietario del fondo o il conduttore è obbligato a spegnerlo immediatamente.

5. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

Art.12

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato.

2 I proprietari dei cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art.13

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, di seguito denominata A.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S.

Capo III

I relitti rurali

Art.14

Definizione di relitti rurali

1. Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno tre anni e che presentino uno stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di rovi, arbusti, alberi, ed altre piante infestanti o che comunque da almeno tre anni non siano stati sfalciati.
2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

Art.15

Individuazione e recupero dei relitti rurali

1. In armonia con gli indirizzi e principi di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, alla L.R. 24 aprile 2001, n. 13 e alla L.R. 10 agosto 2006, n.16 e succ. mod. ed int., al fine di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, valorizzare le stesse coerentemente con gli interessi sociali, economici e ambientali del territorio, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, nonchè limitare gli incendi boschivi e tutelare l'igiene e la sanità pubblica, il Comune individua i fondi che possono essere considerati relitti rurali. Il recupero di tali fondi si riferisce al taglio di rovi, arbusti, alberi in eccedenza, per considerare nuovamente come terreno agricolo o prativo il fondo esaminato e prevede una pulizia, taglio del manto erboso, almeno a cadenza biennale. Tale risultato può essere raggiunto con interventi manuali, meccanici e in particolare per il mantenimento, anche con il pascolo di animali.
2. Il Consiglio Comunale adotta un programma generale contenente l'individuazione cartografica delle zone che necessitano di interventi di recupero volti al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. La Giunta Comunale, entro 180 giorni dall'adozione del programma di cui al comma precedente, formula gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni qualvolta le mutate condizioni del territorio lo richiedano.

4. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (artt. 136 – 151 - Sezione IV "Delle comunicazioni e delle notificazioni"); gli elenchi sono affissi all'albo pretorio comunale per 60 giorni consecutivi.

5. Chiunque abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 3, può presentare le proprie osservazioni alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume e comunica le decisioni conseguenti.

6. Fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune, entro il termine stabilito dalla comunicazione di cui al precedente comma 4, la modalità di recupero che intende attuare.

7. Ai fini di quanto stabilito dal comma 6, il proprietario può scegliere l'esecuzione in proprio degli interventi di recupero oppure la delega a favore del Comune con oneri a carico del delegante, fatti salvi eventuali specifici contributi concessi al Comune.

8. In caso di delega, il Comune esegue gli interventi di recupero secondo criteri che tengono conto nell'ordine:

- a) della vicinanza dei relitti rurali ai centri abitati;
- b) della vicinanza dei relitti rurali alle principali vie di comunicazione;
- c) di altre eventuali priorità di volta in volta individuate dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Art.16

Gestione dei relitti rurali

1. Il Comune può individuare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, eventuali soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali ai fini del loro recupero e valorizzazione.

Art.17

Finanziamenti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 15, comma 1, il Comune può accedere a progetti e/o interventi finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici.

Art.18

Cancellazione dei fondi dagli elenchi

1. Nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero dei fondi, il Comune, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali con le modalità di cui all'art.15, comma 3.

Capo IV

Ambiti rurali edificati

Art.19

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. Al fine di favorire il mantenimento di una micro economia familiare legata al piccolo allevamento, i ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, possono essere localizzati anche in prossimità delle abitazioni, nel rispetto del limite spaziale di cui al successivo art. 23 , e purchè siano garantiti i seguenti criteri:

- a) sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) assenza di ristagno delle deiezioni;

- c) dotazione di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) assenza di odori e disagi di rilevante impatto pubblico;
- f) protezione e benessere degli animali

Capo V

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 20

Distanze per piantagione di alberi, siepi vive e piantagioni

1. Fatte salve le norme dei successivi commi 2, e 4, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e succ. mod. ed int., la distanza da rispettare per impiantare alberi di alto fusto e non di alto fusto lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a mt. sei 6,00.
3. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e succ. mod. ed int.
4. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'interno dei centri abitati, comprese zone urbanistiche Vp ed E4, sono quelle fissate dall'art. 892 del C.C.
5. Per le distanze da rispettare per impiantare siepi e piantagioni all'interno dei centri abitati, si applica l'articolo 892 del C.C.

Art. 21

Regimazione delle acque

1. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali o impluvi naturali.
2. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi, canali o impluvi naturali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera;
 - d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - e) tempi di realizzazione dell'opera.
4. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 viene rilasciata, sentita l'Autorità Forestale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine è comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 22

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523 e succ. mod. ed int.).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono in alcun modo impedire il libero deflusso delle stesse.

Art. 23

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali

1. Per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali, l'occupazione delle strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione della manovra.
2. Per operazioni di esbosco di legname che utilizzano mezzi a fune o macchinari il cui uso necessita dello spazio viario, è consentita la sosta sulla viabilità con obbligo di interrompere le operazioni per consentire il transito ai mezzi o alle persone aventi diritto.
3. Nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli, è vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche.
E' proibito trascinare legname sul manto stradale o le scarpate adiacenti.
4. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con le strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio della strada, in modo che la terra lavorata non invada la pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.

Art. 24

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le piante e le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi, i muretti di sostegno ed i canali di scolo o le cunette.
2. Distanza dalle strade:
A - All'esterno dei centri abitati.

Tenuto conto che nella stagione invernale il territorio del Comune è sovente interessato dal fenomeno della "galaverna", con caduta di alberi e rami sulle strade e pericolo per l'incolumità di coloro che le percorrono, è fatto obbligo ai proprietari frontisti di tagliare gli alberi entro una distanza di mt. 6 dal ciglio stradale nonché i rami che si protendono oltre il confine stradale.

B - All'interno dei centri abitati, compreso zone Vp ed E4

B/1- E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tagliare gli alberi entro una distanza di mt. 3 dal ciglio stradale nonché i rami che si protendono oltre il confine stradale.

B/2 - Fatte salve le disposizioni del C.d.S., è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti;

3 - Le distanze da rispettare riferite agli art. 20 e 24 si intendono considerate a piano orizzontale.

4 - Se i proprietari frontisti non provvedono ad eseguire quanto previsto al presente art. n° 24 può intervenire l'amministrazione che ne addebita il costo ai medesimi proprietari.

L'intervento dell'amministrazione comunale avrà come priorità le situazioni ritenute più pericolose per l'incolumità di persone, mezzi e strutture.

5 - Qualora alcune piante che non rispettano le distanze previste rivestano aspetti caratteristici o paesaggistici o storici, il proprietario può chiederne il mantenimento all'amministrazione comunale che valuterà la richiesta e potrà o meno autorizzarne la conservazione in deroga da quanto riportato dal presente regolamento come previsto all'art. 27.

Art. 25

Strade interpoderali e sentieri

1. I proprietari delle strade interpoderali o i loro aventi causa, ciascuno pro quota, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. I sentieri, ancorchè non indicati sulle carte catastali, che da tempo e per consuetudine sono utilizzati per il transito e l'accesso ai fondi rurali, devono essere mantenuti in condizione tale da permetterne l'uso da parte dei rispettivi frontisti o aventi diritto.

3. Il Comune può, per motivi di pubblico interesse, provvedere alla loro manutenzione.

Capo VI

Salvaguardia del paesaggio rurale e gestione del bosco

Art. 26

Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 27

Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. 8 giugno 1993, n. 35 e succ. mod. ed int. e D.P.G.R. 20 settembre 1995 n. 313/Pres.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono considerate dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone un elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

3. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

4. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

Capo VII

Gestione dei liquami zootecnici degli effluenti di allevamento palabili

Art. 28

Norme applicabili

1. Nella gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili, devono essere osservate le normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Capo VIII

Sanzioni

Art. 29

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Comunale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L.R.12.02.2003, n°4 e succ. mod. ed int., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e succ. mod. ed int. e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571 e succ. mod. ed int.

Art.30

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art.31

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 50% della sanzione pecuniaria amministrativa erogata, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1.

Art.32

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore

della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace; l'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo; in caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689 e succ. mod. ed int.

Art.33

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria consistente nell'obbligo di:

- a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristino dello stato dei luoghi;
- c) rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art.34

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 37 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 37 del Regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art.35

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente Regolamento.

Capo IX

Entrata in vigore del regolamento

Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto od incompatibili con il presente regolamento sono abrogate.

